

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6691 del 02/12/2024
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 23, 27 E 31 - DOMANDA DI RINNOVO E VARIANTE NON SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA E OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE, PER USO IGIENICO E ASSIMILATI, DA ACQUE SUPERFICIALI DAL TORRENTE PRAMPOLA IN COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE), LOCALITA' MINOZZO - PROCEDIMENTO REPPA0042 - SINADOC 18547/2023. TITOLARE: CASEIFICIO SOCIALE DI MINOZZO DI VILLA MINOZZO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6979 del 29/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno due DICEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 23, 27 E 31 -
DOMANDA DI RINNOVO E VARIANTE NON SOSTANZIALE DI CONCESSIONE
DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA E OCCUPAZIONE DI AREA
DEMANIALE, PER USO **IGIENICO E ASSIMILATI**, DA ACQUE SUPERFICIALI
DAL TORRENTE PRAMPOLA IN COMUNE DI **VILLA MINOZZO (RE)**,
LOCALITA' **MINOZZO** - PROCEDIMENTO REPPA0042 - SINADOC 18547/2023.
TITOLARE: **CASEIFICIO SOCIALE DI MINOZZO DI VILLA MINOZZO**
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

– la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

PRESO ATTO

- della domanda PG/2023/51345 del 23/03/2023 con cui il Caseificio Sociale di Minozzo di Villa Minozzo Soc. Coop. Agr., C.F./P.Iva 00129920351, ha chiesto il rinnovo e la della concessione di derivazione da acque pubbliche ai sensi dell' art. 27 del r.r. 41/2001;
- delle integrazioni tecniche ricevute in data 10/10/2023 e 04/01/2024, unitamente alla richiesta di variante non sostanziale (variazione d'uso, da zootecnico a igienico e assimilati) della concessione di derivazione da acque pubbliche ai sensi dell' art. 31 del r.r. 41/2001 ;

DATO ATTO

che ai sensi dell art. 27 comma 8) del r.r. 41/2001, l'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo;

CONSIDERATO che,

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- il prelievo insiste su C.I. non classificato, all'interno del bacino idrografico del torrente Secchiello (IT080120070000001_2ER), in stato ambientale buono;
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

- l' Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha rilasciato con nota del 24/05/2024 al prot. PG/2024/95232 il proprio NULLAOSTA con le prescrizioni indicate nel documento allegato, parte integrante del presente atto.

RITENUTO CHE

Il deflusso minimo vitale (DMV) da rilasciare a valle della sezione di prelievo sia pari a 3,59 l/s nel periodo estivo e 5,48 l/s nel periodo invernale;

DATO INOLTRE ATTO

- che la destinazione d'uso della risorsa idrica individuata (igienico e assimilati) rientra nella tipologia di cui alle lett. f) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;

- che in data 23/07/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

- in data 20/09/2024, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;

ACCERTATO che il richiedente:

– ha corrisposto le spese istruttorie;

– ha versato quanto dovuto per l'annualità in corso (2024) e per le annualità pregresse (2001-2023);

– ha costituito l'importo ad integrazione del deposito cauzionale già corrisposto con il precedente atto autorizzativo (360.000 lire = 185,92 euro);

RESO NOTO CHE

– il Responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;

– il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente

Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Reggio Emilia;

– le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica REPPA0042;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al **Caseificio Sociale di Minozzo di Villa Minozzo Soc. Coop. Agr.**, C.F./P.Iva **00129920351** il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Prampola, ai sensi dell'art. 27, r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante opera fissa consistente in una griglia in acciaio inox posta sul fondo dell'alveo, che intercetta il flusso di acqua convogliandone una parte, tramite tubazione in Pe-Ad, ad un serbatoio;
- le aree demaniali interessate dall'opera di derivazione sono ubicate in Comune di Villa Minozzo (RE): il punto di presa si trova al foglio 48 fronte mappale 396, foglio 46 fronte mappale 684, coordinate UTM-RER: X = 614.600 Y = 912.400, mentre la tubazione percorre l'area demaniale in un **primo tratto** al foglio 48 fronte mappali 394, 311, 316, 317 e 607 e un **secondo tratto** al foglio 33 fronte mappali 360 e 424;
- portata massima: 1,8 l/s;
- volume d'acqua prelevato: 788 m³/annui;

2. di assentire al **Caseificio Sociale di Minozzo di Villa Minozzo Soc. Coop. Agr.**, C.F./P.Iva **00129920351** la variante della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Prampola, ai sensi dell'art. 31, r.r. 41/2001, relativo alla variazione d'uso da zootecnico a **igienico e assimilati**;

3. di assentire la durata della concessione fino al **31 dicembre 2033**;

4. di dare atto che il canone dovuto per l'anno **2024**, pari a 659,20 €, e i canoni delle annualità precedenti (2001-2023), sono stati corrisposti;

5. di dare atto che l'importo di 473,28 € ad integrazione di quanto già corrisposto a titolo di deposito cauzionale, complessivamente quantificato in 659,20 €, ai sensi dell'art. 154 della L. R. 3/99, è stato versato;
6. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
7. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di rendere noto che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
11. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

Il Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Reggio Emilia

Dott. Richard Ferrari
(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata al **Caseificio Sociale di Minozzo di Villa Minozzo Soc. Coop. Agr.**, C.F./P.Iva **00129920351** (codice pratica REPPA0042).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. il prelievo è da esercitarsi mediante opera fissa dal torrente Prampola consistente in una griglia in acciaio inox posta sul fondo dell'alveo, che intercetta il flusso di acqua convogliandone una parte ad un serbatoio di accumulo collegato al caseificio tramite condotta;
2. le aree demaniali interessate dalle opere di derivazione sono ubicate in Comune di Villa Minozzo (RE): il punto di presa si trova al foglio 48 fronte mappale 396, foglio 46 fronte mappale 684, alle coordinate UTM-RER: X = 614.600; Y = 912.400. La tubazione, che collega il punto di presa al serbatoio di accumulo, percorre l'area demaniale in un primo tratto al foglio 48 fronte mappali 394, 311, 316, 317 e 607 e un secondo tratto al foglio 33 fronte mappali 360 e 424. Ad eccezione dei tratti identificati, la condotta attraversa aree non demaniali;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata all'uso igienico e assimilati per il lavaggio del piazzale esterno adibito allo scarico del latte e alla pulizia dei mezzi di trasporto.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima pari a 1,8 l/s e nel limite di volume pari a 788 m³/annui.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. L'importo del canone dovuto alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2024 consiste in **659,20 €**, del cui versamento è già stata data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione;
2. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire

accedendo al sistema tramite il seguente link: [PayER-PagoPA](#). Le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico."

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, complessivamente pari a 659,20 €, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è valida fino al **31 dicembre 2033**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

5. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;

- mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari;
- mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

6. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

7. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'uso di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

2. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7

in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo. E' comunque fatto obbligo al concessionario di verificare nel portale del sito internet Arpae al fine di determinare la possibilità o meno del prelievo controllando la cartografia al link: <https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-e-divieti-di-prelievo>.

6. Deflusso minimo vitale: Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale (DMV) da rilasciare a valle della sezione di prelievo sia pari a 3,59 l/s nel periodo estivo e 5,48 l/s nel periodo invernale.

L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

7. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

8. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

9. Cessazione dell'utenza - Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi

provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

10. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

11. Prescrizioni idrauliche - il concessionario è tenuto a rispettare quanto prescritto nel nullaosta rilasciato dall'Autorità idraulica di competenza, considerandolo parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela del corpo idrico captato.

Il sottoscritto Ferrari Daniele, C.F. FRRDNL92S09C219B, in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti del Caseificio Sociale di Minozzo di Villa Minozzo Soc. Coop. Agr., C.F./P.Iva 00129920351, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il legale rappresentante

(*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.